

53
57
57
50
51

8.	Le tutele per i soggetti equiparati ai lavoratori autonomi: i volontari	211
9.	Le novità della legge 22 maggio 2017, n. 81 in tema di sicurezza sul lavoro negli studi professionali	212
10.	Considerazioni riassuntive e conclusive	214

CAPITOLO DECIMO

TUTELA PREVIDENZIALE E AGEVOLAZIONI FISCALI

di MARIA CRISTINA DEGOLI

1.	Premessa	219
2.	Le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi	220
2.1.	Lavoratori autonomi e gestione separata: ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia	223
3.	Le novità in tema di DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	226
4.	Disposizioni fiscali	237

CAPITOLO UNDICESIMO

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI. LIBRETTO DI FAMIGLIA.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

di FEDERICA FANTUZZI

Premessa	243
1. “Le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti” nel decreto Biagi (d.lgs. n. 276/2003)	243
2. La disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo le modifiche legislative degli anni 2008-2009	245
3. Il lavoro occasionale accessorio dopo la legge Fornero (l. n. 92/2012)	247
4. Il lavoro accessorio all’interno del <i>Jobs act</i> (l. n. 183/2014 e d.lgs. n. 81/2015) . . .	250
5. Esplode il dibattito sul lavoro accessorio: ultima frontiera dello schiavismo, o utile strumento di regolamentazione di rapporti che rimarrebbero in “nero”?	253
6. La parabola del lavoro accessorio: dall’irresistibile ascesa all’abrogazione dell’istituto.	255
7. Le prestazioni di lavoro occasionali nella legge n. 96/2017: il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale”. Definizione della fattispecie	256
8. Le prestazioni occasionali: lavoro autonomo o subordinato?	258
9. Limiti entro cui è possibile il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali	264
9.1. Limiti di importo e di durata massimi	264
9.2. Limiti soggettivi e oggettivi	267
10. La procedura per l’utilizzazione di prestazioni di lavoro occasionale	270
10.1. La registrazione	271
10.2. La creazione di un portafoglio telematico	271
10.3. L’acquisizione delle prestazioni	272

CAPITOLO DECIMO

TUTELA PREVIDENZIALE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Guida alla lettura

- Una panoramica delle novità previdenziali e fiscali introdotte dalla legge n. 81/2017, il c.d. Statuto del lavoro autonomo;
- Articolo 6, legge n. 81/2017: deleghe al Governo per le nuove prestazioni di sicurezza e protezione sociale a favore dei professionisti iscritti a ordini e collegi;
- Riflessioni sulle deleghe al Governo in tema di ampliamento delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
- Articolo 7, legge n. 81/2017: la stabilizzazione della DIS-COLL e la sua estensione agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio: il quadro normativo e le criticità;
- Lavoro autonomo e fiscalità: il nuovo quadro normativo introdotto dal c.d. Jobs Act del lavoro autonomo.

1. Premessa

L'intervento di riforma con il quale il legislatore si è adoperato per ampliare il ventaglio delle tutele previste nell'ambito del lavoro autonomo non imprenditoriale interessa, da un lato, gli aspetti contrattuali che regolano lo svolgimento della prestazione e dall'altro, la tutela previdenziale del professionista. Come si è avuto modo di apprezzare nei capitoli che hanno preceduto il presente commento, le nuove disposizioni legislative sono intervenute nel rapporto esistente tra committente e professionista, nonché nella previsione di una tutela economica per gli apporti originali e le invenzioni del prestatore d'opera nate in esecuzione dell'opera stessa. Nelle pagine che seguono, si cercherà di mettere a fuoco, seppure senza pretese di esaustività, le modifiche intervenute in materia previdenziale, con qualche cenno alle novità fiscali introdotte dal così detto Statuto del lavoro autonomo. Con l'articolo 6 della legge 22 maggio 2017, n. 81, da molti ribattezzata il Jobs Act del lavoro autonomo, il legislatore è intervenuto nell'ambito della giurisdizione degli enti di previdenza di diritto privato prevedendo, per questi ultimi, la possibilità di istituire nuove prestazioni sociali in caso di significativa riduzione del reddito professionale causata da ragioni non dipendenti dalla volontà degli iscritti, o perché colpiti da gravi patologie. Inoltre, il legislatore ha stabilito un aumento di tutela della maternità per gli iscritti alla Gestione separata, unitamente alla modifica dei requisiti dell'indennità di malattia; tuttavia, la puntuale definizione delle azioni e degli strumenti è stata delegata al Governo, il quale è chiamato

ad adottare, entro dodici mesi a far data dal 14 giugno 2017, uno o più decreti legislativi in merito. Sempre in ambito previdenziale, il legislatore ha disciplinato all'articolo 7 della legge in commento, la **stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)** estendendo il trattamento anche agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La strada per raggiungere la finalità dell'aumento delle tutele a favore dei lavoratori autonomi, si compone, come sopra accennato, di disposizioni che hanno modificato pressoché immediatamente la disciplina previdenziale e di altre che impongono di attendere l'adozione dei futuri decreti attuativi per avere un quadro definitivo della riforma.

Dal punto di vista **fiscale**, per quel che qui interessa (si veda art. 8, commi 1-3; art. 9, l. n. 81/2017), il legislatore è intervenuto **derogando al principio di deduzione forfettaria per le spese di vitto e alloggio** nella misura del 75% con uno sbarramento pari al 2% « dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta » (F. LOZZI, 627; S. GIUBBONI; si veda art. 54, comma 5 del T.U.I.R.) ed **escludendo la qualifica di compenso in natura per qualsiasi spesa sostenuta dal committente a favore del professionista** in virtù dell'incarico conferitogli. Inoltre, l'articolo 9, legge n. 81/2017 apporta **novità in tema di integrale deducibilità per tre tipologie di spesa: formazione, qualificazione e assicurazione del credito**. Per quanto riguarda le spese di formazione il legislatore ha previsto un limite annuo di **10.000 euro** e di **5.000 euro** per le spese sostenute a favore dei servizi personalizzati di certificazione delle competenze, di orientamento, di ricerca e di sostegno all'autoimprenditorialità con finalità occupazionale.

2. Le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi

La rubrica dell'articolo 6, legge 22 maggio 2017, n. 81, « Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata » anticipa in modo più che esplicito la volontà del legislatore di affidare al Governo la definizione della procedura, ovvero degli strumenti da utilizzare al fine di « rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini e ai collegi » (cfr. art. 6, comma 1, l. n. 81/2017) e di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata (A. PERULLI; R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI).

Il comma 1 dell'art. 6, legge n. 81/2017 indica il **termine, dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della norma (14 giugno 2017), entro il quale l'organo esecutivo

dovrà ad
enti previ
prestazio
prestazio
agli iscrit
per ragio
patologic
L'analisi
formulaz
in capo
nuove p
Minister
finanzia
- A. CA
Queste
natura
costitui
condizi
econom
l. n. 81
L'intro
con sé
questo
anche
econo
prov
comp
imma
quest
previ
tabil
L'ana
legisl
dagli
acce
pato
zion
crite
sarà
dall
form
rich

dovrà adottare uno o più decreti legislativi con i quali si provvederà ad abilitare gli enti previdenziali di diritto privato, anche in forma associata, « ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie » (cfr. art. 6, comma 1, l. n. 81/2017).

L'analisi del principio e criterio direttivo al quale deve riferirsi il Governo nella formulazione dei decreti delegati, permette di rilevare un **autonomo potere creativo in capo alle Casse di previdenza privata** per quanto riguarda la formulazione di nuove prestazioni. Infatti, gli Enti interessati, previa abilitazione da parte del Ministero di vigilanza, potranno istituire nuove forme di sostegno personale o finanziario a favore dei propri iscritti (R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI). Queste **prestazioni**, come esplicitamente previsto dal legislatore, « **potranno avere natura complementare** rispetto alle forme già esistenti » (MESITI, 622), ovvero **costituire nuovi strumenti di tutela** dedicati a coloro che si trovano in una condizione di « **significativa** » (cfr. art. 6, comma 1, l. n. 81/2017) **difficoltà economica**, o **personale** perché affetti da « **gravi patologie** » (cfr. art. 6, comma 1, l. n. 81/2017).

L'introduzione di nuovi ed ulteriori strumenti di sostegno porta necessariamente con sé un aumento dei costi diretti e indiretti legati all'erogazione degli stessi; per questo motivo, parte della dottrina ritiene che gli « Enti di previdenza (...) » potranno anche consorziarsi tra di loro onde rendere maggiormente sostenibile sul piano economico gli impegni finanziari che conseguiranno all'istituzione delle nuove provvidenze » (MESITI, 622). Inoltre, lo stanziamento di prestazioni nuove, o complementari richiederà la presenza di finanziamenti ulteriori, i quali, com'è facile immaginare, saranno ottenuti attraverso l'aumento dell'aliquota contributiva. In questo modo, i professionisti saranno chiamati a corrispondere alla propria Cassa di previdenza un'aliquota più elevata poiché a maggiori tutele, corrispondono inevitabilmente maggiori costi.

L'analisi del criterio direttivo attorno al quale andrà a svilupparsi l'intervento del legislatore delegato mette in luce i **due criteri di eleggibilità** che saranno utilizzati dagli Enti di previdenza per individuare chi, tra i loro iscritti, avrà diritto ad accedere al trattamento di sostegno. Da un lato, il riferimento è alle « **gravi patologie** »; dall'altro, il legislatore ha utilizzato l'espressione « **significativa riduzione del reddito professionale** » (cfr. art. 6, comma 1, l. n. 81/2017). Se il primo criterio di verifica potrà esaurirsi in un elenco di eventi morbosi la cui classificazione sarà affidata alla letteratura medica, il secondo parametro necessita di essere svelato dallo stesso legislatore delegato. A quest'ultimo, infatti, è affidato il compito di dare forma numerica all'inflessione negativa che ha colpito il reddito del professionista richiedente la prestazione previdenziale. Il legislatore delegato deve valutare la

possibilità di determinare un intervallo di valori economici che dovrà essere uguale per tutti gli iscritti all'Ente. Qualora ciò non dovesse essere possibile per ragioni legate alla natura dell'opera, o della prestazione, il legislatore delegato è chiamato a ragionare in termini percentuali rispetto al reddito professionale raggiunto in un determinato arco temporale.

“ Il ragionamento che sottende questo criterio potrebbe sollevare, già come parte della dottrina ha riscontrato, qualche perplessità; infatti la percentuale di flessione del reddito, seppure consistente, non garantirebbe al legislatore di individuare il criterio identificativo inoppugnabile per attribuire la misura di sostegno poiché nessuna percentuale può escludere categoricamente il rischio che il reddito residuo, nonostante la significativa diminuzione, risulti essere più che sufficiente a far fronte alle esigenze di vita del professionista. Tuttavia, a parere di chi scrive, si tratta di ipotesi remote; numericamente maggiori, infatti, sono i casi nei quali i lavoratori autonomi, magari in condizione di dipendenza economica, possono trovare parziale ristoro nella nuova misura di prestazione previdenziale. Diversamente, se si dovesse determinare l'accesso alla tutela unicamente in base ad un valore numerico, quale, ad esempio, un minimo reddituale, più alto sarebbe il rischio di identificare un criterio, se possibile, più iniquo. Sarebbe difficile, infatti, comprendere il motivo per cui chi, seppur esposto agli stessi rischi, dovrebbe essere privato della misura di sostegno economico in ragione dell'entità della sua retribuzione annuale. ”

Proseguendo la lettura del comma 1 dell'articolo 6, legge n. 81/2017, emerge la presenza di un ulteriore elemento che condiziona, o meglio definisce, il contesto nel quale si realizza la « significativa riduzione di reddito »; in altre parole, la situazione economica di svantaggio deve essere causata da « ragioni non dipendenti » (cfr. art. 6, comma 1, l. n. 81/2017) dalla volontà del professionista (R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI).

Diversamente da quanto accade nel rapporto di lavoro subordinato, si pensi alla crisi aziendale che può condurre all'intimazione di uno o più licenziamenti di natura economica, quando si analizza l'ambito del lavoro autonomo è difficile individuare situazioni in cui la volontà del professionista è estranea al contesto, ovvero quest'ultima si trova in una situazione di neutralità. Affinché il legislatore delegato sia in grado di delineare la figura dell'involontarietà sopra richiamata, egli è chiamato a collegarla esclusivamente « a fattori oggettivi esterni dovuti a circostanze imprevedibili che esulano dall'attività lavorativa ma che possono incidere su di essa o a comportamenti posti in essere da terzi estranei all'attività in sé » (MESITI 622). A puro titolo esemplificativo, si può ipotizzare che il legislatore sia propenso a ricondurre tra le ragioni che non dipendono dalla volontà del professionista la generalità degli eventi morbosi che possono presentarsi nel corso della vita.

“ Si ha ragione di ritenere che questa ulteriore condizione, complementare al criterio della rilevante diminuzione reddituale, non assorba in sé il secondo parametro volto ad identificare l'eleggibilità del professionista alla richiesta della nuova prestazione. ”

È condivisibile l'interpretazione letterale del comma 1 dell'articolo 6, dello Statuto del lavoro autonomo, dove la vocale “o” deve essere letta quale disgiunzione esclusiva (R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI). In altre parole, il corso di una malattia tale da incidere notevolmente sul reddito del professionista può consentire a quest'ultimo di ottenere l'erogazione della prestazione complementare, così come può farne richiesta colui che è affetto da una grave patologia, indipendentemente dal riflesso che l'evento morboso ha sul reddito professionale.

2.1. Lavoratori autonomi e gestione separata: ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia

Come si è visto sin qui, la rubrica dell'articolo 6, legge 22 maggio 2017, n. 81, oltre a prevedere deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi, affida al legislatore delegato il compito di « incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali » (cfr. art. 6, comma 2, l. n. 81/2017; A. PERULLI; G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*; S. GIUBBONI; R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI). In questo caso, si tratta di un **intervento legislativo finalizzato all'ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata**. Notoriamente, la suddetta gestione opera presso l'INPS a partire dal primo gennaio 1996 ed è finalizzata all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di un variegato gruppo di lavoratori, tra loro accumulati dall'esercizio, prevalentemente autonomo, della prestazione lavorativa.

L'elenco degli iscritti alla Gestione separata include:

- i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo, privi di una propria cassa di previdenza (cfr. art. 49, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni; M. PERSIANI - M. D'ONGHIA);
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. art. 409, c.p.c.; G. SANTORO PASSARELLI, A. PERULLI);

• i soggetti incaricati alla vendita a domicilio (cfr. art. 2, comma 26, legge n. 335/1995);

• gli associati in partecipazione (cfr. art. 43, comma 1, legge n. 269/2003, così modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in sede di conversione e successivamente dall'art. 1, comma 157, legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Con successive disposizioni di legge l'elenco di cui sopra si è ampliato ricomprendo altre categorie di lavoratori tra i quali: gli assegnisti di ricerca, i beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, gli amministratori locali, gli spedizionieri doganali non dipendenti *etc.*

Tra i soggetti che prestano attività di lavoro autonomo ma che sono esclusi dalla suddetta "quarta gestione" si annoverano: i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali; gli artigiani e gli esercenti attività commerciale, ai quali sono dedicate tre gestioni speciali *ad hoc*, sempre istituite presso l'INPS. Per i liberi professionisti, la tutela è gestita da "enti previdenziali privati", tuttavia, per coloro che sono privi di una propria cassa di previdenza è obbligatorio procedere all'iscrizione nella summenzionata Gestione separata.

Entro il 13 giugno 2018, ovvero decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del c.d. Jobs Act del lavoro autonomo, il Governo è delegato ad intervenire in materia di indennità di maternità e di malattia adottando uno o più decreti legislativi (A. PERULLI; G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*; M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*; R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI).

Per quanto riguarda la prima indennità, il **fine** è quello di (cfr. art. 6, comma 2, lett. a), l. n. 81/2017):

- **ridurre i requisiti di accesso** alle prestazioni di maternità;
- **incrementare il numero di mesi** che precedono il periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta;
- **introdurre minimali e massimali** per le medesime prestazioni.

In materia di indennità di malattia, invece, il legislatore delegato è chiamato a (cfr. art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 81/2017):

- **modificare i requisiti** per il riconoscimento della prestazione **incrementando la platea dei beneficiari** comprendendovi anche i soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale di contribuzione, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

La **risposta al problema della copertura finanziaria**, necessaria per l'operazione di ampliamento delle tutele a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, in caso di sospensione lavorativa dovuta a maternità o malattia, è suggerita dallo stesso legislatore. La lettera c), comma 2, dell'articolo 6, legge n. 81/2017, infatti, prevede

l'aumento d
punti perce
primo perio
tire la finan
Una breve
di maternit
per il raggi
tiva in com
i lavorator
devono po
porale di 1
l'erogazion
Sulla base
mentare i
individuati
agire nei
per quant
ad oggi,
facilment
decreto
occasiona
working
GUARINIE
BARRACO
Passand
vigore,
contribu
mesi ch
una sec
il reddi
predett
contrib
Nell'ar
massim
comun
rappor
retribu
nei 12
indenn
giorni
gli ev
In cor

l'aumento della contribuzione « in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo », in altre parole, senza appesantire la finanza pubblica di nuovi o maggiori oneri.

Una breve digressione sulla disciplina attualmente in vigore in materia di indennità di maternità, permetterà di meglio comprendere le azioni demandate al Governo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore nella disposizione normativa in commento. Per **accedere all'indennità di maternità/paternità** le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati devono poter **far valere tre mensilità di contribuzione accreditate** nell'arco temporale di **12 mesi precedenti la data del parto**. La stessa condizione è richiesta per l'erogazione dell'indennità di malattia.

Sulla base delle disposizioni applicate, si può facilmente ipotizzare che **per incrementare il numero di mesi** che precedono il periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, **il legislatore delegato dovrà agire nei confronti della condizione temporale** sopra identificata. Diversamente, per quanto riguarda l'introduzione di **massimali e minimali**, non essendo previsto, ad oggi, alcun *range* di valori minimi e massimi della prestazione indennitaria, è facilmente intuibile che **questa sarà la modifica attesa** con l'adozione del futuro decreto legislativo (M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*; R. GUARINIELLO; R. SCHIAVONE; M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; L. FAILLA; D. MESITI; E. BARRACO - L. D'ANDRETTA - S. IACOBUCCI).

Passando alla disamina della disciplina **dell'indennità di malattia** attualmente in vigore, essa **spetta** ai lavoratori iscritti alla Gestione separata la cui **posizione contributiva** presenta un **accredito contributivo di almeno 3 mesi nel corso dei 12 mesi** che precedono l'evento morboso. A questa prima condizione, se ne aggiunge una **seconda**; nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, infatti, **il reddito individuale del beneficiario** assoggettato al versamento contributivo nella predetta Gestione separata **non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno**.

Nell'arco di un anno solare, l'indennità di malattia è erogata per un periodo massimo pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro, e comunque per un numero di giorni almeno pari a 20. Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate, o comunque retribuite, nell'arco temporale di riferimento ai fini contributivi e reddituali, e cioè nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (cfr. Circ. INPS 16 aprile 2007, n. 76). Inoltre, la prestazione è esclusa per gli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

In conclusione, affinché il **legislatore delegato** persegua gli obiettivi affidatigli nel

rispetto dei principi e criteri direttivi prescritti nell'articolo 6, comma 2, lettera b), legge n. 81/2017, egli è **chiamato a migliorare i parametri contributivi e i limiti reddituali oggi previsti per accedere all'indennità di malattia**. In aggiunta, la stessa modifica della regola che prevede una durata minima della malattia (4 giorni) per avere diritto alla prestazione, potrà essa stessa essere ricompresa tra gli strumenti volti ad ampliare la platea dei beneficiari del trattamento, equiparando così il periodo di "carenza" tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati (M.R. GHEIDO - A. CASOTTI; D. MESITI).

3. Le novità in tema di DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

A due anni dall'emanazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 che, all'articolo 15 ha introdotto l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la così detta **DIS-COLL**, il legislatore ha deciso di rimettere mano allo strumento di tutela. Prima di affrontare l'analisi delle modifiche legislative che hanno condotto alla **stabilizzazione ed all'estensione dell'istituto DIS-COLL** ad opera dell'**articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81**, si ritiene utile procedere alla disanima della disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al fine di individuare i criteri di eleggibilità, gli elementi che ne condizionano l'erogazione, nonché la durata della prestazione stessa al fine di evidenziare, nel corso della trattazione, le novità di maggior interesse.

L'indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL, « che supera e innova la precedente indennità *una tantum* (art. 4, comma 38, legge n. 92/2012) » (PERSIANI - D'ONGHIA, 278) è stata prevista, sin dalla sua istituzione, come strumento di tutela sperimentale dedicato ai collaboratori coordinati e continuativi che avessero perduto involontariamente la propria occupazione (P. BOZZAO, *Profili previdenziali del lavoro autonomo*; D. GAROFALO; M. PERSIANI - M. D'ONGHIA; M. CINELLI, *"Jobs Act" e dintorni*; M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*; S. GIUBBONI, G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*; Id., *Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell'impresa in via di trasformazione*; A. SGROI; F. RIVELLI; P. POLLIANI). A norma dell'articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, il trattamento di disoccupazione ha riguardato gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015; successivamente, la legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1, comma 310, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 3, comma 3-octies, ne hanno esteso l'applicazione rispettivamente agli eventi di

disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 (Cfr. Circ. INPS n. 83 del 27 maggio 2015; Circ. INPS n. 74 del 5 maggio 2016; Circ. INPS n. 89 del 23 maggio 2017). Con l'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", il legislatore ha previsto l'**estensione dell'ambito di applicazione dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL** per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, **a nuove categorie di lavoratori e, contestualmente, l'integrazione di alcune disposizioni normative all'interno dell'articolo 15, d.lgs. n. 22/2015.**

A decorrere dal 1° luglio 2017, la **DIS-COLL è riconosciuta:**

- **ai collaboratori coordinati e continuativi** iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (Cfr. art. 15, comma 1, d.lgs. n. 22/2015);
- **agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio** in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data di cui sopra (cfr. art. 15, comma 15-bis, d.lgs. n. 22/2015, primo periodo; comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, l. n. 81/2017).

A completezza di quanto sopra descritto, si precisa che i titolari della c.d. "partita iva silente", ossia attiva ma non produttrice di reddito, dovranno provvedere preventivamente alla chiusura della suddetta partita iva qualora essi decidano di presentare domanda di DIS-COLL (cfr. Circ. INPS n. 89 del 23 maggio 2017). Inoltre, la verifica della condizione di « iscrizione esclusiva alla Gestione separata INPS » verterà sull'accertamento dell'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione stessa che « a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:

- 32,72%, cui deve aggiungersi l'aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro » (Cfr. Circ. INPS n. 115 del 19 luglio 2017. Le disposizioni contenute nella Circ. INPS n. 18 del 31 gennaio 2018 presentano le aliquote aggiornate dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2018 le quali, sono complessivamente così fissate: 34,23% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72% a carico dei soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Rimane invariata l'aliquota per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria). Tuttavia, qualora il descritto

rapporto sussista, la condizione della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto limitatamente al periodo in cui non vi è sovrapposizione tra i due rapporti lavorativi.

Lo stesso comma 15-*bis*, introdotto dall'articolo 7, legge n. 81/2017, prosegue prescrivendo che: « Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile ». Da questa modifica ne consegue che la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui sopra, che presentino **congiuntamente i seguenti requisiti** (cfr. art. 15, comma 2, d.lgs. n. 22/2015):

a) siano, al momento della domanda dell'indennità di disoccupazione, **in stato di disoccupazione**;

b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio **dell'anno civile** precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Come si può constatare, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° luglio 2017 **non è più richiesta l'esistenza dell'ulteriore requisito di cui alla lettera c), comma 2, articolo 15, d.lgs. n. 22/2015, richiedente la presenza di un mese di contribuzione, ovvero di un rapporto di collaborazione di durata almeno pari ad un mese e in grado di dare luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accrescimento di un mese di contribuzione.**

Ma veniamo alla definizione dei due requisiti di cui sopra. Per quanto riguarda quello indicato alla lettera a), si tratta della presenza, in capo al richiedente, dello stato di disoccupazione, la cui verifica deve essere eseguita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015. Ai sensi del richiamato articolo, si considerano **disoccupati** coloro che, privi di impiego, dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (P. BOZZAO, *Profili previdenziali del lavoro autonomo*; ID, *Gli ammortizzatori sociali nel sistema del "Jobs Act": una visione d'insieme*; V. FILI). Inoltre, « La domanda di (...) Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) (...) resa dall'interessato all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive » (cfr. art. 21, d.lgs. n. 150/2015).

Il **secondo requisito** per l'accesso all'indennità di disoccupazione ha ad oggetto il possesso, da parte del lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché degli assegnisti e dottori di ricerca con borsa di studio, di **almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata** accesa presso l'INPS. Calendario alla mano, ciò significa che dal 1° gennaio dell'anno civile, non più solare come previsto ante modifica ex articolo 7, legge n. 81/2017, precedente la

data di ce
almeno tre
« i contri
rapporto
lavoro, so
(cfr. Mess
tuttavia, l
figurativa
corso ad
d.lgs. n. 2

[Criticit

can
em
con
dis
an
un
sta
L

Il terzo
introdu
maggio
dovuta
dagli a
ammis
Tuttav
DIS-C
razion
ben v
Gestio
presta
per st
inclus
Prose
disoc
nuati
con
l'imp
versa

data di cessazione del rapporto lavorativo, il richiedente dovrà aver contribuito almeno tre mensilità nella Gestione separata INPS. Si precisa che «i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo» (cfr. Mess. INPS n. 16961 del 2013); tuttavia, la disciplina della DIS-COLL, esclude il beneficio della contribuzione figurativa a favore del suo titolare per il periodo di godimento dell'indennità, dando corso ad una riproduzione *in peius* della disciplina NASpI (Cfr. art. 15, comma 7, d.lgs. n. 22/2015; A. PERULLI; S. CAIROLI).

[Criticità] L'esclusione dal beneficio della **contribuzione figurativa**, ossia di un meccanismo che permette la parziale riduzione dell'effetto di **carriere interrotte**, fa emergere i limiti di efficienza protettiva della nuova disposizione previdenziale nei confronti del numero sempre maggiore di individui che presentano **carriere brevi e discontinue**. In questo modo, il sistema conferma la sua inadeguatezza poiché ancora tarato sulla figura del lavoratore subordinato che si muoveva all'interno di un mercato del lavoro incentrato essenzialmente su opportunità occupazionali stabili, ovvero a tempo pieno e indeterminato (M. CINELLI, "Jobs Act" e dintorni; F. LISO).

Il terzo ed ultimo periodo del nuovo comma 15-*bis*, articolo 15, d.lgs. n. 22/2015 **introduce un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%** per far fronte ai maggiori costi collegati all'erogazione dello strumento previdenziale. L'aliquota è dovuta, con decorrenza 1° luglio 2017, dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli assegnisti, dai dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e i revisori (cfr. Circ. INPS n. 18, del 31 gennaio 2018). Tuttavia, rimane ferma l'esclusione dal riconoscimento della misura indennitaria DIS-COLL per queste ultime categorie; autorevole dottrina sottolinea la scarsa razionalità del criterio di imposizione della maggiorazione contributiva poiché, a ben vedere, amministratori, sindaci e revisori «sono solo *alcuni* degli iscritti alla Gestione esclusi dalla tutela» (M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*, 126; cfr. Circ. INPS n. 122, del 28 luglio 2017).

Proseguendo nell'analisi della disciplina che regola l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e dal 1° luglio 2017 anche a favore degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, il terzo comma dell'articolo 15, d.lgs. n. 22/2015 rapporta l'importo della DIS-COLL «al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati». In altre parole, prendendo come riferimento

l'anno civile in cui si è verificato l'evento e l'anno che precede la data di cessazione del rapporto lavorativo, **il reddito imponibile è calcolato in base al reddito derivante dal rapporto** di collaborazione, dall'assegno o dal dottorato di ricerca con borsa di studio di cui è titolare il futuro fruitore del trattamento di disoccupazione (P. BOZZAO, *Profili previdenziali del lavoro autonomo*; M. PERSIANI - M. D'ONGHIA; D. GAROFALO; A. SGROI; F. RIVELLI; M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*; P. POLLIANI). La somma totale, divisa « per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi » dà come risultato l'importo del reddito medio mensile (cfr. art. 15, comma 3, d.lgs. n. 22/2015).

Ai fini esclusivi del calcolo della misura della DIS-COLL e della sua durata, con l'espressione « numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi » si devono intendere **i mesi o le frazioni di mese di cui si compone la durata complessiva del rapporto** di collaborazione, ovvero dell'assegno o del dottorato di ricerca con borsa di studio. Ciò significa che il reddito imponibile ai fini previdenziali dovrà essere diviso per il numero di mesi, o frazioni di esso, corrispondente alla durata del rapporto di cui sopra, che rientrano nell'arco temporale che va dall'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione del rapporto di lavoro sino all'anno civile precedente.

« Dal punto di vista dell'interprete, il riferimento esplicito alla possibilità di inserire le frazioni di mese nell'operazione aritmetica di calcolo della durata complessiva del rapporto di lavoro è molto importante; diversamente, la correttezza del conteggio avrebbe potuto risentire dell'incertezza interpretativa della norma condizionandone il risultato finale. La scelta del legislatore permette così, al titolare del rapporto di fare affidamento sull'intero arco temporale della prestazione al fine di individuare la durata del trattamento di sostegno economico. »

L'importo dell'indennità è pari al **75% del reddito medio mensile**, come sopra determinato, nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (cfr. art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22/2017; art. 1, comma 287, l. n. 208/2015; Circ. INPS n. 115 del 19 luglio 2017).

« Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 » (Cfr. art. 15, comma quarto, d.lgs. n. 22/2015). Per l'anno 2017 (cfr. Circ. INPS n. 115 del 19 luglio 2017) l'importo (1.195 euro) risulta invariato nonostante

la previsione le
dell'indice IST
Ai sensi del se
riduce del 3 %
In altre parole
pazione si ric
BOZZAO, *Profi*
GAROFALO; A
prestazioni oc
per smart wo
inclusione; P
In merito all
degli assegni
aspetti econo
dell'articolo
disposizione
silmente per
nel periodo
cessazione
caso super
Con riguan
tore ha es
periodi co
disoccupa
che ai fin
COLL eff
nel perio
riscontro
di mesi,
l'anno ci
per l'ero
identific
riferimen
lavorativ

Esempio
1. « Si
di stud
euro [br
presta
presta

la previsione legislativa statuisca l'annuale rivalutazione sulla base della variazione dell'indice ISTAT come sopra richiamato.

Ai sensi del sesto comma, articolo 15, d.lgs. n. 22/2015, l'indennità DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. In altre parole, con decorrenza dal 91° giorno l'importo dell'indennità di disoccupazione si ridurrà progressivamente del 3% rispetto al suo valore iniziale (P. BOZZAO, *Profili previdenziali del lavoro autonomo*; M. PERSIANI - M. D'ONGHIA; D. GAROFALO; A. SGROI; F. RIVELLI; M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*; P. POLLIANI).

In merito alla durata della prestazione di tutela erogata a favore dei collaboratori, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio al fine di mitigare gli aspetti economici negativi collegati al periodo di disoccupazione, è il sesto comma dell'articolo 15 del d.lgs. n. 22/2015 che ne fornisce il metodo di calcolo. La disposizione in commento, infatti, statuisce che la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno civile che precede l'evento di cessazione dal lavoro, alla predetta disoccupazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Con riguardo al metodo di calcolo del periodo indennitario DIS-COLL, il legislatore ha espressamente escluso, così come previsto per lo strumento NASpI, « i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione » di disoccupazione (cfr. art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2015; S. CAIROLI). Ciò significa che ai fini della determinazione della durata della domanda di prestazione DIS-COLL effettuata, ad esempio nel corso dell'anno 2017, si deve verificare la presenza nel periodo precedente di una prestazione DIS-COLL già fruita. In caso di riscontro positivo, si dovrà procedere a determinare il numero di mesi, o frazione di mesi, del rapporto di collaborazione che hanno dato luogo alla prestazione e l'anno civile nel quale questi ultimi sono stati maturati e successivamente utilizzati per l'erogazione dello strumento di tutela. Sulla base di questa verifica, si dovranno identificare le mensilità di collaborazione ancora fruibili nell'arco temporale di riferimento che precede l'evento di interruzione involontaria della prestazione lavorativa.

MODELLI

Esempio di calcolo della prestazione DIS-COLL

1. « Si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi ($8.000:1.295,66=6,17$ mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/

MODELLI

dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 ($800 \times 75:100$) per i primi tre mesi; € 582 (€ 600 meno il 3%) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3%) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54 » (Cfr. Circ. INPS n. 115 del 19 luglio 2017, esempio 1, § 2.6).

2. « Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data 31 luglio 2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2016 (13 mesi).

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell'anno 2015 e di 1 mese del 2016.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 sono da considerare utili il mese di gennaio 2016 — in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2016, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell'anno 2015 — nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2017.

In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 avrà una durata di sei mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell'anno 2016 (1-31 gennaio 2016 e 1° settembre-31 dicembre 2016) e nell'anno 2017 (1° gennaio — 31 luglio 2017) che in totale sono 12 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata ». (cfr. Circ. INPS n. 115 del 19 luglio 2017, esempio ipotesi c1, § 2.6.2).

Ai sensi dell'ottavo comma, articolo 15, d.lgs. n. 22/2015, i soggetti di cui ai commi 1 e 15-bis devono presentare, a pena di decadenza, la **domanda per la prestazione DIS-COLL entro il termine di sessantotto giorni** dalla cessazione del contratto di collaborazione, ovvero dell'assegno di ricerca o del dottorato con borsa di studio. Più precisamente, il termine decorre dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato con borsa di studio. A rapporto di lavoro concluso, qualora il soggetto interessato alla presentazione della domanda dovesse incorrere, nel corso dei sessantotto giorni, in eventi di gravidanza o di degenza ospedaliera indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento, riprendendo a decorrere ad evento concluso per la parte residua. Diversamente, qualora l'evento di maternità o degenza ospedaliera dovesse insorgere nel corso del rapporto di collaborazione, ovvero assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio, successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni decorre a partire dalla data in cui cessano gli eventi sospensivi di cui sopra. Qualora in costanza di rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio, il titolare dovesse incorrere in un evento di malattia, ovvero quest'ultimo dovesse insorgere dopo la

cessazione del rapporto di studio, diversamente dal decorso del termine di erogazione della DIS-COLL, del 14 giugno 2007,

[Formalità] La domanda deve essere presentata da uno dei seguenti:

- il sito web dell'Ente, direttamente tramite il sito;
- il Contact Center;
- gli Enti di Patronato, per questi ultimi.

L'indennità di disoccupazione « dall'ottavo comma » qualora la domanda sia presentata successivamente alla data del 22/2015).

L'erogazione della prestazione di collaborazione con borsa di studio è disciplinata dal n. 150/2015; Misure di riforma e controllo del lavoro autonomo.

regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione, art. 15, comma 10. Come chiarito dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del regolamento « I beneficiari della prestazione », entrati in contatto con i Centri per il lavoro, art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

« Nel corso della prestazione di lavoro più spedita e responsabile, infatti, si ri-

cessazione del rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio, diversamente da quanto sopra descritto, non si realizza alcuna sospensione sul decorso del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda, ovvero l'erogazione della DIS-COLL (cfr. art. 1, comma 788, l. n. 296/2006; cfr. Circ. INPS n. 76 del 14 giugno 2007).

l'ottenimento della prestazione di indennità di disoccupazione deve essere recapitata

- il sito web dell'Istituto di previdenza
- direttamente tramite l'utilizzo del codice p
- il Contact Center integrato INPS-INAIL;
- gli Enti di Patronato per il tramite dei se

L'indennità di disoccupazione «dall'ottavo giorno della domanda» è erogata al primo giorno successivo alla data della domanda (cfr. art. 19, comma 9 n. 22/2015).

L'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è condizionata sia alla presentazione della domanda di prestazione DIS-COLL, sia alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (cfr. art. 15, comma 1, d.lgs. n. 150/2015; M. C. ANTONIACI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali: la delega per l'introduzione del reddito di inclusione*), che alla regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'Impiego (cfr. art. 20, comma 1, d.lgs. n. 150/2015).

Come chiarito dall'articolo 21, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la presentazione della domanda per la prestazione DIS-COLL realizza di per sé la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro richiesta dal comma 1 dell'articolo 19 del medesimo decreto. Sempre l'articolo 21, d.lgs. n. 150/2015 precisa che i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, sono privi di occupazione, sono tenuti a prendere contatti con i Centri per l'Impiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato (Cfr. artt. 20, 21, d.lgs. 150/2015). In caso contrario, essi saranno contattati direttamente dai Centri per l'Impiego nel termine sud

«I benefici degli ultimi anni, al concetto di "condizionalità" è stato utilizzato sempre più spesso dal legislatore interno all'interno del sistema previdenziale al fine di responsabilizzare il percettore del trattamento di sostegno economico. In cambio, si richiede a quest'ultimo di dimostrare alla società di meritare l'aiuto che gli viene detto.

erogato attraverso l'impegno proattivo alla ricerca di una seconda o ulteriore possibilità di impiego, ovvero la partecipazione alle iniziative di orientamento professionale. »

In caso di inottemperanza, ossia qualora il beneficiario dell'indennità di disoccupazione non si presenti alle convocazioni o agli appuntamenti del Centro per l'Impiego, senza addurre alcun giustificato motivo, egli incorrerà in una serie di sanzioni graduate in base alla gravità dell'inadempimento a lui addebitato (V. FILI; M. CINELLI, *Disoccupazione e "jobs act"*).

Il settimo comma dell'articolo 21, d.lgs. n. 150/2015 presenta un elenco di **sanzioni** che spaziano dalla **decurtazione dell'assegno di disoccupazione**, sino alla **decadenza del beneficiario dalla prestazione economica e dallo stato di disoccupazione**.

Nello specifico:

1. in caso di mancata presentazione alla convocazione, o all'appuntamento proposto dal Centro per l'Impiego il beneficiario:

- a. subirà la decurtazione dell'assegno nella misura di un quarto di mensilità, in caso di prima assenza ingiustificata;
- b. subirà la decurtazione dell'assegno nella misura di una mensilità, in caso di due assenze ingiustificate;

c. decadrà dai diritti di natura economica e di sostegno nella ricerca di un nuovo lavoro. (Cfr. art. 21, comma 7, lett. a e b).

Inoltre, l'articolo 21, d.lgs. n. 150/2015, sempre al settimo comma, prevede la decurtazione di una mensilità, o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, rispettivamente in caso di prima assenza e di ulteriore mancata presentazione quando:

1. il fruitore dell'indennità non partecipa a iniziative e laboratori volti a rafforzare le sue competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad esempio: la stesura del *curriculum vitae*, la preparazione per sostenere colloqui di lavoro, o in generale altre iniziative di orientamento);

2. il beneficiario non prende parte ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, o ad ogni altra forma di attivazione o di politica attiva;

3. il fruitore non partecipa allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza (cfr. art. 21, comma 7, lett. c), così come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. l, n. 2, d.lgs. n. 185/2016; cfr. art. 26, comma 1, d.lgs. n. 150/2015; cfr. Circ. INPS n. 224 del 15 dicembre 2016).

Infine, il destinatario del trattamento di disoccupazione decade dalla prestazione economica e dallo stato di disoccupazione se, anche in considerazione della durata del periodo di disoccupazione, egli si rifiuta di accettare un'**offerta congrua di lavoro**, in altri termini un'offerta:

- a) coerente con le esperienze e le competenze maturate;
- b) situata ad una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

c) retribuita con un'indennitaria percepita a carico dei fondi di sol. Per completezza si prescrive che il beneficiario sia richiesto a fornire il luogo di residenza, o sia in possesso di mezzi di trasporto pubblico. In seguito alla comunicazione all'INPS, l'INPS applica la sanzione a quello in cui si verifica la mancata adesione alle iniziative di attivazione o di accettazione della convocazione spettante al soggetto. La sanzione è comminata (decurtazione di una mensilità, o 30 giorni di disoccupazione) e procederà alla decurtazione calcolato sulla base della durata della prestazione erogazione della prestazione. Il numero di giornate di disoccupazione, chiedendo, contestualmente, l'art. n. 224 del 15 dicembre 2016. L'indennità di disoccupazione, e, in caso di ricerca con borsa di lavoro obbligatorie quando il lavoratore sia in periodo di durata di sospensione, la durata del periodo residuo di disoccupazione con un periodo di 19 giorni, egli decade dalla prestazione (Circ. INPS n. 224 del 15 dicembre 2016). Per quanto riguarda la sanzione, il COLL di inasprimento della sanzione individuale, è il decreto che precisa i tempi e le modalità di attuazione del tutto nazionale di attuazione delle disposizioni richiamate prodotte, pari o inferiore a

c) retribuita con un importo almeno superiore al 20 per cento della somma indennitaria percepita nell'ultimo mese, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà (cfr. art. 25, comma 1, d.lgs. n. 150/2015).

Per completezza si precisa che, anche con riferimento alle iniziative di carattere formativo e di attivazione, il legislatore ha pattuito l'eccezione alla sanzione della decadenza dalla prestazione economica e dallo stato di disoccupazione qualora al beneficiario sia richiesto di percorrere una distanza che superi i 50 chilometri dal luogo di residenza, o sia raggiungibile impiegando mediamente più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

In seguito alla comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l'Impiego, l'INPS applica le sanzioni di cui sopra a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento di mancata presentazione, o mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, attività di pubblica utilità, ovvero di mancata accettazione della congrua offerta di lavoro. Qualora il residuo della prestazione spettante al soggetto disoccupato dovesse risultare di durata inferiore alla sanzione comminata (decurtazione pari ad 8 giorni, in caso di sanzione di un quarto di mensilità, o 30 giorni in caso di sanzione pari ad una mensilità) l'Istituto previdenziale procederà alla decurtazione nei limiti del residuo dell'importo economico calcolato sulla base delle giornate restanti. Diversamente, nell'ipotesi di comunicazione del provvedimento sanzionatorio in data successiva all'ultimo giorno di erogazione della prestazione, l'INPS provvederà ad informare l'interessato del numero di giornate nelle quali la prestazione è stata a lui indebitamente erogata chiedendo, contestualmente, la restituzione delle somme percepite (cfr. Circ. INPS n. 224 del 15 dicembre 2016).

L'indennità di disoccupazione DIS-COLL dedicata ai lavoratori con rapporto di collaborazione, e, con decorrenza 1° luglio 2017, anche agli assegnisti e dottori di ricerca con borsa di studio, è **sospesa d'ufficio** sulla base delle comunicazioni obbligatorie quando, ai sensi dell'undicesimo comma, articolo 15, d.lgs. n. 22/2015 **il lavoratore sia impegnato in una nuova prestazione di lavoro subordinato per un periodo di durata pari, o non superiore a cinque giorni**. Al termine delle giornate di sospensione, la prestazione economica riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante. Nel caso in cui, invece, il percettore DIS-COLL si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato della **durata superiore a cinque giorni**, egli **decade dal diritto** alla prestazione economica (cfr. Circ. INPS n. 115, del 19 luglio 2017).

Per quanto riguarda, invece, la possibilità per il beneficiario dell'indennità DIS-COLL di **intraprendere un'attività lavorativa autonoma**, o di sviluppare un'impresa individuale, è il dodicesimo comma del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che precisa tempi e condizioni delle comunicazioni da effettuare nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. La norma prevede che qualora le attività sopra richiamate producano un reddito da lavoro che « corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » (cfr. art. 15, comma 12, d.lgs. n. 22/2015), il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS, **entro il termine di trenta giorni** dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività (cfr. Circ. INPS n. 115, del 19 luglio 2017). In caso di **mancata comunicazione**, la disciplina sancisce la **decadenza** del fruitore dal beneficio al trattamento di disoccupazione con decorrenza dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma, o di impresa individuale. La Circolare INPS n. 115 del 19 luglio 2017, inoltre, ha precisato che il suddetto reddito « rimane fissato nei limiti già individuati in precedenza » e pari ad euro 8.000 ed euro 4.800, rispettivamente per la prestazione lavorativa di natura parasubordinata e per il lavoro autonomo. Nell'ipotesi in cui il reddito dichiarato dovesse essere inferiore, o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà « ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno » (cfr. art. 15, comma 12, d.lgs. n. 22/2015).

In ogni caso, nel corso del periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, il lavoratore può modificare il reddito dichiarato, indipendentemente da quale sia la motivazione legata alla variazione in aumento o in diminuzione. Laddove ciò dovesse rendersi necessario, il fruitore del trattamento di disoccupazione è chiamato ad effettuare « una nuova dichiarazione "a montante" », nella quale egli dovrà indicare il reddito precedentemente dichiarato e quello interessato dalla modifica, positiva o negativa che sia (cfr. Circ. INPS n. 115, del 19 luglio 2017). Conseguentemente, l'INPS procederà a rideterminare l'importo della trattenuta sull'intero reddito; il ricalcolo della suddetta riduzione, invece, è operato d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario « è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale » (cfr. art. 15, comma 12, d.lgs. n. 22/2015; P. BOZZAO, *Profili previdenziali del lavoro autonomo*; M. PERSIANI - M. D'ONGHIA; D. GAROFALO; A. SGROI; F. RIVELLI; M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociali - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*; M. CINELLI, "Jobs Act" e dintorni; P. POLLIANI).

Per concludere, l'articolo 7 del Jobs Act autonomi introduce **due nuovi commi** all'articolo 15, d.lgs. n. 22/2017: il **comma 15-ter** e il **comma 15-quater**. Il primo alloca le maggiori entrate derivanti dall'**incremento dello 0,51% dell'aliquota**

contributiva
tori e dalle
economica d
in « 14, 4 mi
milioni di eu
di euro per l
l'anno 2023
2025 e 44 m
comma 15-
tempestivar
dell'econom
e del costo
disposizion
n. 196, e s

4. Disp

In materi
maggio 2
Entramb
imposte
1986, n.
8, comm
calcolo
applicaz
percep
La reg
prestaz
nella m
superio
impost
period
legge
regole
d'imp
alber
per l'
art. 5
lavor
alla f
impe

contributiva dovuta dai futuri percettori di DIS-COLL, nonché dagli amministratori e dalle altre categorie richiamate dalla norma, **a favore della copertura economica dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis**, e valutati in « 14, 4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ». Ai sensi del successivo comma 15-*quater* del medesimo articolo 15, d.lgs. n. 22/2015, « L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-*bis* ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni » in materia di copertura finanziaria delle leggi.

4. Disposizioni fiscali

In materia fiscale, le novità introdotte dal "Jobs Act lavoro autonomo", legge 22 maggio 2017, n. 81, sono contenute nell'articolo 8, commi 1-3 e nell'articolo 9. Entrambi apportano modifiche al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2017 (cfr. art. 8, comma 2, l. n. 81/2017). In caso di adozione del metodo previsionale per il calcolo dell'acconto Irpef, tuttavia, le nuove disposizioni normative trovano già applicazione poiché l'operazione aritmetica si basa sul reddito che si presume di percepire nell'anno in corso.

La regolamentazione attualmente in vigore statuisce che: « Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta » (cfr. art. 54, comma 5, primo periodo, T.U.I.R.). La variazione al secondo periodo dell'articolo 54, comma 5, T.U.I.R., contenuta nel **comma 1 dell'articolo 8, legge n. 81/2017**, rompe con il passato poiché prevede un cambio di rotta nelle regole che determinano il reddito da lavoro autonomo. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, infatti, « **le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande** sostenute dal lavoratore per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente » (cfr. art. 54, comma 5, l. n. 81/2017) **non verranno più attratte sotto la voce "reddito da lavoro autonomo"**. In questo modo si eviterà che queste ultime possano concorrere alla formazione della massa imponibile, evitando così che si realizzi un'indebita imposizione fiscale e previdenziale. Secondo una parte della dottrina, il comma

quinto ante riforma, invece, « si presentava come disposizione chiaramente "squilibrata" e penalizzante per il professionista » (F. LOZZI 627) poiché individuava la massa imponibile nella totalità delle spese, facendo così risultare la deducibilità di queste ultime solo parziale (cfr. anche S. GIUBBONI).

La nuova disposizione introdotta dall'articolo 8, comma 1, legge n. 81/2017 stabilisce che **il regime di deducibilità forfettario delle spese di vitto e alloggio non si applica** qualora ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

1. le spese di vitto ed alloggio sono sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico a lui attribuito;
2. le spese sono addebitate analiticamente dal professionista nella fattura intestata al committente (G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*).

Con questa nuova disposizione, il legislatore pone l'accento sulla **pertinenza delle spese sostenute** per l'esecuzione dell'obbligazione lavorativa ed il loro stretto **legame** con l'incarico conferito al professionista. In passato, l'aura di sospetto circa un possibile abuso legato all'applicazione delle regole per la deduzione delle spese collegate alla prestazione lavorativa, ha indotto il legislatore a prevedere limiti alla loro deducibilità. La disciplina riformata, coinvolgendo il committente nella verifica delle spese analiticamente indicate nella fattura a suo carico presuppone, attraverso l'accettazione del pagamento, la veridicità e la pertinenza delle stesse.

“ A parere di chi scrive, utilizzando questa nuova procedura di verifica e controllo, potrà ritenersi superata la necessità di ricorrere ad una deduzione forfettaria per le spese di vitto e alloggio. ”

Inoltre, nonostante il diverso orientamento da sempre sostenuto dall'Amministrazione finanziaria secondo il quale qualsiasi importo percepito dal lavoratore autonomo è da considerarsi reddito imponibile, il legislatore sembra dare finalmente prova della volontà di attuare un « principio di equità fiscale » (F. LOZZI, 627). Il comma 5, articolo 54, T.U.I.R. prosegue, nella versione novellata, affermando che: « Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista ». Diversamente da quanto previsto in precedenza, il nuovo sistema di imputazione prevede che non solo i costi alberghieri, il prezzo di alimenti e bevande, o gli importi corrisposti direttamente dal committente per le prestazioni di viaggio e di trasporto non costituiscono compensi in natura, bensì **tutte le spese inerenti alla prestazione lavorativa e sostenute dal committente non concorrono alla produzione del reddito professionale**, indipendentemente dalla loro classificazione fiscale. Il terzo periodo della disposizione normativa sopra menzionata sembra voler confermare l'orientamento assunto dal legislatore stabilendo un regime fiscale più equo per il professionista.

La **semplificazione normativa** si riflette direttamente nell'iter burocratico che il professionista deve affrontare per procedere alla deduzione delle spese sostenute dal committente. Se prima l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha stabilito, al punto n. 38, la necessità di imbastire un percorso informativo triangolare che coinvolge, nell'ordine: l'esercente il servizio alberghiero o di ristorazione, il committente e il professionista, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, invece, quest'ultimo ha facoltà di procedere all'emissione della parcella senza indicare i costi sostenuti dal committente. Infine, il committente può procedere alla deduzione dei suddetti importi prima che l'esercente il servizio alberghiero o di ristorazione abbia trasmesso il documento fiscale a lui intestato nel quale è esplicitamente indicato il professionista che ha usufruito del servizio; inoltre, il committente può, a sua volta, comunicare al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta inviandogli copia della relativa documentazione fiscale (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, punto n. 38).

Per quanto riguarda le **spese di rappresentanza**, il comma quinto dell'articolo 54, T.U.I.R. prosegue invariato prevedendo la deducibilità « nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito ».

Continuando con l'analisi delle modifiche apportate alla norma in commento, l'articolo 9 della legge n. 81/2017 ha ad oggetto il tema della **deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente**.

Rispetto alla versione originale dell'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il legislatore ha stabilito la sostituzione delle seguenti parole: « le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare » con: « Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente » (cfr. art. 9, l. n. 81/2017). Con questa modifica, il legislatore ha definito il **passaggio** da una forma di deducibilità forfettaria nella misura del 50% da applicare sull'ammontare complessivo delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni ed eventi formativi in generale, **ad un regime di deduzione integrale**, pari al 100%, **con la**

previsione di un limite annuo di 10.000 euro o 5.000 euro, a seconda della natura di prestazione formativa goduta. Stante i primi orientamenti dottrinali si ritiene che gli "organismi accreditati" esercenti attività di orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità possano essere identificati nei Centri per l'Impiego e nelle Agenzie per il lavoro (F. LOZZI; S. NAPPI; si veda anche: G. SANTORO PASSARELLI; S. GIUBBONI).

Infine, il comma quinto dell'articolo 54, T.U.I.R. si conclude prevedendo *ex novo* la possibilità di **dedurre integralmente gli oneri sostenuti per l'acquisto della garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni professionali**, prestate da forme assicurative o di solidarietà (cfr. art. 9, l. n. 81/2017). Questa terza tipologia di spese integralmente deducibili riguarda il **pagamento dei premi** relativi alle polizze assicurative che i lavoratori autonomi possono stipulare per proteggersi dal mancato pagamento delle loro attività da parte dei clienti.

GUIDA ALL'APPROFONDIMENTO

BARRACO E. - D'ANDRETTA L. - IACOBUCCI S., *Autonomi: maternità, malattia e infortunio*, in *Dir. prat. lav.*, 2017, 28, 1735 ss.

BOZZAO P., *Gli ammortizzatori sociali nel sistema del "Jobs Act": una visione d'insieme*, in *Dir. lav. merc.*, 2015, 3, 519 ss.

BOZZAO P., *Profili previdenziali del lavoro autonomo*, in Santoro Passarelli G. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, 7^a ed., Torino, 2017, 2537 ss.

CAIROLI S., *La N-ASPI*, in Santoro Passarelli G. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, 7^a ed., Torino, 2017, 1620 ss.

CINELLI M., *Disoccupazione e "jobs act". Il senso delle nuove tutele*, in *Dir. lav. Marche*, 2015, 1-2, 9 ss.

CINELLI M., *"Jobs Act" e dintorni. Ap-*

punti sulle metamorfosi "in progress" nel sistema delle tutele sociali, in *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2015, 2, 285 ss.

CINELLI M. - NICOLINI C.A., *Dai vouchers alle prestazioni occasionali - Riforme e controriforme degli ammortizzatori sociale - Tutele per smart working e lavoro autonomo - La delega per l'introduzione del reddito di inclusione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, 3, III, 117 ss.

FAILLA L., *Sulla disciplina del lavoro autonomo*, in *Lav. giur.*, 2017, 8-9, 729 ss.

FILÌ, V., *Servizi per il lavoro e misure di "workfare" nel d.lgs. n. 150/2015*, in *Dir. merc. lav.*, 2015, 3, 511 ss.

GAROFALO D., *Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22: un primo commento*, in *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2015, 2, 385 ss.

GHEIDO M.R. - CASOTTI A., *Jobs Act autonomi*, in *Dir. prat. lav.*, 2017, 26, 1607 ss.

GIUBBONI S., *Il Jobs Act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 81/2017*, in *Dir. lav. e rel. ind.*, 2017, 3, n. 155, 471 ss.

GUARINIELLO R., *Lavoro agile e tutela della sicurezza*, in *Dir. prat. lav.*, 2017, 32-33, 2007 ss.

LISO F., *Il nuovo trattamento di disoccupazione*, in *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2013, 1, 1 ss.

LOZZI F., *Le novità fiscali introdotte dal Jobs Act: lavoro autonomo*, in *Lav. giur.*, 2017, 7, 626 ss.

MESITI D., *Le modifiche in materia previdenziale contenute nella legge di riforma del lavoro autonomo*, in *Lav. giur.*, 2017, 7, 621 ss.

NAPPI S., *Riforma del lavoro autonomo, lavoro agile e altri esercizi stilistici parlamentari di una legislazione incompiuta*, in *Dir. merc. lav.*, 2017, 2, 197 ss.

PERSIANI M. - D'ONGHIA M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Torino, 2016.

PERULLI A., *Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro auto-*

nomo non imprenditoriale, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, 2, I, 173 ss.

POLLIANI P., *I nuovi ammortizzatori sociali a sostegno della disoccupazione. Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22*, in *Coop. enti non profit*, 2015, 1, 77 ss.

RIVELLI, "Jobs Act" e trattamenti di disoccupazione, F. in *Dir. lav. rel. ind.*, 2015, 147, 497 ss.

SANTORO PASSARELLI G., *Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell'impresa in via di trasformazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, 3, 771 ss.

SANTORO PASSARELLI G., *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, 3, I, 369 ss.

SCHIAVONE R., *Lavoratori autonomi: maternità, malattia e infortuni*, in *Dir. prat. lav.*, 2017, 27, 1673 ss.

A. SGROI, *Strumenti a sostegno del reddito dopo la legge delega n. 183/14 e i decreti legislativi: linee evolutive dell'ordinamento*, in *Arg. dir. lav.*, 2016, 2, I, 249 ss.